

(N. 658-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 22 novembre 1954

Approvazione ed esecuzione della Dichiarazione per la proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953.

ONOREVOLI SENATORI. — A Ginevra il 30 ottobre 1947 è stato concluso tra i trentaquattro Paesi un Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, noto sotto la sigla G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade) che ha lo scopo di ridurre le barriere doganali e di eliminare contingenti e discriminazioni negli scambi. Due anni dopo ad Annecy si sono stabiliti degli Annessi e Protocolli di modifica sulle condizioni di adesioni all'Accordo di Ginevra (Protocollo di Annecy). La legge n. 295 del 5 aprile 1950 ha reso esecutivi l'Accordo generale di Ginevra e il Protocollo di Annecy. Con la legge n. 1172 del 27 ottobre 1951 venivano resi esecutivi un altro Protocollo il « Protocollo di Torquay » e l'Accordo tariffario contenuto nella lista XXVII annessa al Protocollo stesso, firmati il 21 aprile dello stesso anno.

Il paragrafo a) dell'articolo 6 del Protocollo di Torquay dispone che nell'articolo XXVIII dell'Accordo generale alle parole « A partire dal primo gennaio 1951 », con le quali incomincia l'articolo, siano sostituite le parole « A partire dal primo gennaio 1954 ». Ora, poichè questo articolo XXVIII consente alle Parti contraenti di chiedere di rinegoziare determinate concessioni tariffarie per modificarle od abrogarle e ne stabilisce la procedura, evidentemente si veniva così a fissare al 31 dicembre 1953 il termine di validità obbligatoria delle concessioni tariffarie che le Parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio si erano scambiate nelle tre sessioni di Ginevra, Annecy e Torquay.

Le stesse Parti contraenti nella sessione che ha avuto luogo a Ginevra dal 17 settembre al 24 ottobre 1953 hanno deciso di mantenere ancora ulteriormente in vigore le concessioni suddette ed hanno perciò adottato il testo di una Dichiarazione che proroga fino al 1° luglio 1955 la validità obbligatoria delle liste tariffarie annesse all'Accordo generale sulle tariffe e il commercio.

La Dichiarazione fa presente che la validità obbligatoria delle concessioni tariffarie verrebbe a cessare il 31 dicembre 1953 nel senso che, dopo tale data, ciascuna Parte contraente

potrà a mezzo di negoziati con altre Parti contraenti modificare o far cessare le concessioni fatte.

Questo fatto, osserva la Dichiarazione, sarebbe particolarmente deplorabile e dannoso quando un certo numero di Parti contraenti studiassero il modo di conseguire dei nuovi progressi nel campo della riduzione delle tariffe e di altri ostacoli al commercio secondo i fini che si propone l'Accordo generale, cioè l'eliminazione delle discriminazioni quantitative e di ogni altra pratica restrittiva all'importazione o di sostegno alla esportazione.

Pertanto le Parti contraenti dell'Accordo generale (al quale partecipano trentaquattro Paesi) si impegnano nella Dichiarazione a non valersi prima del 1° luglio 1955 della facoltà concessa dal primo paragrafo dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale di modificare o di cessare d'applicare il trattamento che esse avevano concesso in virtù dell'articolo II dell'Accordo generale a un prodotto risultante nella lista corrispondente annessa all'Accordo stesso.

Nella Dichiarazione viene poi precisato che la proroga della validità obbligatoria delle concessioni tariffarie viene applicata soltanto verso le Parti contraenti i cui Governi firmino la Dichiarazione stessa, cioè la proroga si applica sulla base della reciprocità.

Il Ministero delle finanze e la Commissione finanze e tesoro del Senato si sono pronunziati favorevolmente a questo disegno di legge; così hanno fatto il Ministero del commercio con l'estero e la Commissione per l'industria ed il commercio del Senato, precisando che, i benefici che l'Italia riceve dall'applicazione delle riduzioni tariffarie da parte degli altri trentatré Paesi, sono senza dubbio maggiori delle concessioni che essa ha fatto riducendo a sua volta, per un certo numero di voci, le proprie tariffe.

Per questo motivo, pertanto, oltre che per le considerazioni di ordine generale più sopra esposte, la 3ª Commissione permanente si onora di invitare il Senato ad approvare il presente disegno di legge.

SANTERO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvata la Dichiarazione relativa alla proroga della validità delle liste annesse all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, firmata a Ginevra il 24 ottobre 1953.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Dichiarazione suddetta.